



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 6282

Seduta del 06/03/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Sorte

Oggetto

REGOLAMENTO REGIONALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 DICEMBRE 2014, N. 6
"DISCIPLINA DEI SERVIZI DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE" PUBBLICATO SUL BURL N. 52,
SUPPL. DEL 23 DICEMBRE 2014 (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Valeria Chinaglia

Il Direttore Generale Aldo Colombo

L'atto si compone di 5 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione";
- la legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";
- l'art. 3, c. 2, lett. i) e l'art. 24, c. 1, della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti";
- l'art. 1, c. 85, lett. b) e c. 87, della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA, altresì, la D.G.R. n. X/5979 del 19/12/2016 con cui è stata approvata la proposta di regolamento avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 "Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente" e ne è stato disposto l'invio alla commissione consiliare competente, al fine di acquisire il parere previsto dall'art. 42 dello Statuto;

DATO ATTO che l'art. 3, comma 2, lett. i) della l. r. n. 6/12 prevede che la Giunta Regionale disciplini anche mediante regolamento l'attività di noleggio di autobus con conducente;

RITENUTO, quindi, di dover dare attuazione all'art. 3, comma 2, lett. i) della l. r. n. 6/12 mediante l'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente;

VISTO l'art. 42 della legge Regionale Statutaria n. 1/2008, che prevede che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

PRESO ATTO che in data 16 febbraio 2017 la Commissione Consiliare V ha espresso parere favorevole con l'invito a considerare le osservazioni formulate in merito e contenute nell'allegato alla nota di trasmissione del parere del 20 febbraio 2017;

RITENUTO conseguentemente di recepire tutte le raccomandazioni formulate dalla V Commissione consiliare - di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione -



Regione Lombardia

LA GIUNTA

specificando altresì, con riferimento ai servizi di trasporto scolastico, che trattasi di un parco autobus immatricolato in uso di terzi e non ad uso proprio, aggiungendo quindi all'articolo 10 bis, comma 1, dopo le parole "avere la disponibilità di un parco autobus" le parole "immatricolato in uso di terzi";

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di recepire tutte le raccomandazioni formulate dalla V Commissione consiliare, di cui all'Allegato 1) alla presente deliberazione;
- 2) con riferimento ai servizi di trasporto scolastico, di aggiungere all'articolo 10 bis, comma 1, dopo le parole "avere la disponibilità di un parco autobus" le parole "immatricolato in uso di terzi";
- 3) di approvare il Regolamento regionale avente ad oggetto "Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)", così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REGOLAMENTO REGIONALE

“Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)”

Articolo 1 (Modifiche al r.r. 6/2014)

1. Al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Dopo il comma 2, dell’articolo 2, è inserito il seguente:
“2 bis. Quando i servizi di cui al comma 2 riguardano il trasporto studenti, ferma restando l’applicazione del Decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione 31/01/1997, (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) si applica altresì l’articolo 10 bis”;
- b) Alla fine del comma 3, dell’articolo 2, sono aggiunte le seguenti parole: *“, anche se adibiti al trasporto scolastico ai sensi del citato D.M. 31.01.1997; per i servizi di cui al comma 2 bis, per autobus si intendono anche quelli di cui all’articolo 2, punto 2.1.1. dell’Allegato al Decreto del Ministro dei trasporti 18/04/1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus).”;*
- c) alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 3, le parole *“ e con anzianità massima non superiore a quindici anni”* sono sostituite dalle seguenti: *“e con anzianità massima non superiore a diciassette anni”* e le parole *“i nuovi mezzi immatricolati non possono comunque avere un’età superiore a cinque anni;”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel caso di incremento o sostituzione del parco autobus esistente i mezzi non possono comunque avere un’età superiore a sette anni;”;*
- d) il comma 2, dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un ‘altra Regione o da altro Stato membro della Unione Europea, che esercitano il servizio in Lombardia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R. oppure che pur prive di una stabile organizzazione operano in Lombardia in via continuativa devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. Si considera operante in via continuativa l’impresa che svolge l’attività in Lombardia sulla base di un contratto che prevede una durata superiore a 30 giorni o la ripetizione del servizio per più di dieci volte. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Lombardia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività alla Provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione o è svolta l’attività in via continuativa, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4.”;
- e) al comma 2, dell’articolo 4, dopo le parole *“ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R.”*, sono inserite le seguenti: *“, o dove è svolta l’attività in via continuativa”;*
- f) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

(Trasporto scolastico)

“1. Ai fini dell’esercizio dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), h) ed i), oltre ad avere la disponibilità di un parco autobus immatricolato in uso di terzi adibito a uso noleggio con caratteristiche tecniche tali da garantire il contenimento delle emissioni dei gas di scarico nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia, e con anzianità massima non superiore a venti anni rispetto alla prima immatricolazione per le imprese aventi in dotazione un parco autobus pari o superiore a due unità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, presentano apposita SCIA in conformità alla disciplina di cui all'articolo 4, che si applica per le parti compatibili con il presente articolo.

4. I soggetti esercenti i servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, sono tenuti ad iscriversi nel Registro Regionale di cui all'articolo 5, senza oneri a loro carico.

5. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano ai soggetti di cui al comma 4 in quanto compatibili con il presente articolo.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale recante "Modifiche al regolamento regionale 22 dicembre 2014, n. 6 (Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente)", esercitano i servizi di cui all'articolo 2, comma 2 bis, sono tenuti a presentare la SCIA di cui all'articolo 4 ed ad iscriversi nel Registro di cui all'articolo 5 entro il 31 dicembre 2017; per tali soggetti il requisito dell'anzianità massima di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 21 febbraio 2019";

- g) ai commi 2 e 5 dell'articolo 11, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
- h) al comma 6 dell'articolo 11 le parole "per un periodo massimo di 2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo massimo di quattro anni";
- i) alla fine del comma 6, dell'articolo 11, è aggiunto il seguente periodo: "In particolare, possono essere utilizzati per il servizio di noleggio con conducente: i) sino al 31 dicembre 2017, gli autobus con data di prima immatricolazione anteriore al 1 gennaio 1993; ii) sino al 31 luglio 2018, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1 gennaio 1993 e anteriore al 1 gennaio 1997; iii) sino al 21 febbraio 2019, gli autobus con data di prima immatricolazione successiva al 1 gennaio 1997 e che non rispettano il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).".
- j) al comma 7 dell'articolo 11 le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".